

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO NOVEMBRE 2022

A cura di: AM.SA s.r.l - Via Malherbes n. 14 - 11100 AOSTA

e-mail: [info@am-sa.it](mailto:info@am-sa.it) sito: [www.am-sa.it](http://www.am-sa.it)

### Normativa in materia di carattere ambientale

**Circolare n. 9 del 21 novembre 2022**  
**Albo Gestori Ambientali**

«Responsabile tecnico dei rifiuti: al via le disposizioni applicative della deliberazione n. 6/2017»

**[Ambiente]**

L'Albo Gestori Ambientali ha diffuso la Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 con la quale fornisce chiarimenti relativamente alla figura del Responsabile Tecnico dei rifiuti.

Nel documento vengono trattati i seguenti argomenti:

- dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico;
- requisiti di responsabile tecnico;
- affiancamento al responsabile tecnico;
- verifiche d'idoneità del responsabile tecnico.

### Normativa in materia di sicurezza

**Nota 10912 del 24 novembre 2022**  
**del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

«Aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro»

**[Sicurezza]**

In materia di cantieristica e sicurezza sul lavoro il Ministero del Lavoro, in vista dell'imminente scadenza del biennio 2021-2022, prevista per il 30 novembre 2022, ha aggiornato le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII "Verifiche di attrezzature" del decreto legislativo 81/2008 (T.U. Sicurezza), ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,149%.

### Normativa in materia di antincendio

**Circolare Vigili del Fuoco n. 16579**  
**del 7 novembre 2022**

«Chiarimenti dei Vigili del Fuoco su Registro Controlli e corsi di Formazione dei manutentori»

**[Antincendio]**

Con la circolare n. 16579 del 7 novembre 2022, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito alcuni chiarimenti relativi al decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2022, con il quale sono state posticipate al 25 settembre 2023 **solo** le disposizioni previste all'art. 4 del DM 1 settembre 2021 (cd. "Decreto Controlli") per la qualificazione dei manutentori, mentre entrano in vigore tutte le altre disposizioni.

**Codice di prevenzione incendi**

«Aggiornamento dei Vigili del Fuoco del 7 novembre 2022»

**[Antincendio]**

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la versione aggiornata del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), nonché l'aggiornamento a novembre 2022 delle note e dei chiarimenti al decreto. Edizione in vigore dal 27 ottobre 2022.

Il testo del Codice è aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 14 ottobre 2022 (Modifiche sulla reazione al fuoco), D.M. 19 maggio 2022 (RTV edifici di civile abitazione), dal D.M. 30 marzo 2022 (RTV Chiusure d'ambito degli edifici civili), dal D.M. 24 novembre 2021 (Modifiche all'allegato 1), dal D.M. 14 ottobre 2021 (RTV Altre attività in edifici tutelati), dal D.M. 29 marzo 2021 (RTV Strutture sanitarie), dal D.M. 10 luglio 2020 (RTV musei ... archivi in edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico), dal D.M. 15 maggio 2020 (nuova RTV Autorimesse), dal D.M. 6 aprile 2020 (RTV Asili nido + correzione refusi), dal D.M. 14 febbraio 2020 (Aggiornamento capitoli da V.4 a V.8), dal D.M. 18 ottobre 2019 (Revisione Codice esclusi capitoli da V.4 a V.8) e dal D.M. 12 aprile 2019 (Fine cosiddetto «doppio binario»).

Nel testo è inserito anche il D.M. 26 luglio 2022 recante **«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»** (GU n. 187 del 11 agosto 2022), in vigore dal 9 novembre 2022, che fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi. Infatti, tali norme si applicano, in combinazione con le sezioni G, S, V (V.1, V.2, V.3) ed M del Codice di prevenzione incendi, agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m<sup>2</sup>.